ix legislatura — undicesima commissione — seduta del 9 novembre 1983

COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

1

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 1983

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CAMPAGNOLI

INDICE

	PAG.	PAG	ì.
Proposte di legge (Discussione e approvazione): DE CARLI ed altri: Modifica dell'articolo 2 della legge 4 luglio 1970, n. 507, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipica del « prosciutto di San Daniele » (378);		CAMPAGNOLI MARIO, Presidente 3, 4, BELLINI GIULIO	5
LOBIANCO ed altri: Modifica dell'articolo 2 della legge 4 luglio 1970, n. 507, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipica del « prosciutto di San Daniele » (744)	3	Votazione segreta: Campagnoli Mario, Presidente	5



La seduta comincia alle 10.

Discussione delle proposte di legge: De Carli ed altri: Modifica dell'articolo 2 della legge 4 luglio 1970, n. 507, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipica del « prosciutto di San Daniele » (378); Lobianco ed altri: Modifica dell'articolo 2 della legge 4 luglio 1970, n. 507, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipica del « prosciutto di San Daniele » (744).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati De Carli, Fortuna, Coloni, Baracetti, Gasparotto e Di Re: « Modifica dell'articolo 2 della legge 4 luglio 1970, n. 507, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipica del "prosciutto di San Daniele" »; Lobianco, Andreoni, Bambi, Bruni, Pellizzari, Rabino, Urso, Zambon, Zarro e Zuech: « Modifica dell'articolo 2 della legge 4 luglio 1970, n. 507, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipica del "prosciutto di San Daniele" ».

Il relatore, onorevole De Carli, ha facoltà di svolgere la relazione.

Francesco DE CARLI, Relatore. Le due proposte di legge in discussione sono, di fatto, identiche, in quanto differiscono l'una dall'altra soltanto per una parola. E poiché ritengo che la dizione contenuta in quella di iniziativa degli onorevoli Lobianco ed altri sia la più precisa delle due, proporrò che tale proposta di legge sia adottata come testo base per la discussione.

Il provvedimento in esame tende a modificare l'articolo 2 della legge 4 luglio 1970, n. 507, che assegna la denominazione di origine al prosciutto di San Daniele del Friuli, istituisce il consorzio per la tutela di tale denominazione e ne fissa i compiti di vigilanza. In sostanza, l'articolo 2 della legge n. 507 del 1970 va modificato nel senso di stabilire che il prosciutto di San Daniele debba essere stagionato per un periodo non inferiore a nove mesi dalla salatura, che può avvenire durante tutto l'arco dell'anno, mentre il testo attualmente in vigore prescrive che la salatura debba avvenire nel periodo compreso tra il 1º ottobre ed il 31 marzo.

La ragione di tale modifica è che la prescrizione contenuta nella legge del 1970 deriva dal tipo di lavorazione del prosciutto di San Daniele diffuso negli anni sessanta, ancora prevalentemente di carattere artigianale e con l'utilizzazione, per la stagionatura, di locali come le cantine, dovendo il processo di stagionatura avvenire a temperatura bassa ma non inferiore a zero gradi. Dunque, la legge del 1970 si riferiva ad un tipo di lavorazione del prodotto alquanto arcaico, ben lontano dal configurarsi come processo di natura industriale.

Oggi, invece, operano nel Friuli una trentina di imprese di lavorazione del prosciutto di San Daniele, le quali ricorrono in larga misura a tecnologie industriali, con processi molto più razionali di lavorazione del prodotto - di cui pur si mantengono inalterate le qualità: pertanto, la necessità di stagionare nel corso dei mesi invernali è superata. Molti inconvenienti derivano dalla limitazione oggi vigente: il primo (in quella zona ormai lavorano oltre 500 dipendenti, in buona sostanza, tra artigiani e industriali) è che le imprese industriali scontano una sottoutilizzazione degli impianti e difficoltà nella commercializzazione, perché il

prodotto non ha un afflusso continuo sul mercato. E poiché con le nuove tecniche durante i mesi estivi si può stagionare ugualmente, si ha in tal caso la produzione di un prodotto non garantito attraverso la marchiatura che ha invaso il mercato. Si calcola, infatti, che il prosciutto cosiddetto di San Daniele sia presente sul mercato nazionale ed estero (in quest'ultimo in modo limitato) in quantità che superano di tre volte la capacità produttiva degli impianti oggi esistenti nel sandanielese. Pertanto, il prodotto è sottoposto alla concorrenza da parte di prodotti di qualità non garantita.

Un tempo vi era anche l'inconveniente, oggi superato, degli allevamenti. I grandi allevamenti oggi garantiscono un afflusso continuo di materia prima per la lavorazione, per cui vi sono tutte le condizioni per ovviare all'inconveniente della sottoutilizzazione degli impianti, della precarietà di presenza delle imprese sul mercato, del non soddisfacimento reale della domanda, della non garanzia del prodotto. Tutto ciò suggerisce di estendere i tempi per la stagionatura, come previsto nelle due proposte di legge.

Qualcuno potrebbe dire che in tal modo il prodotto verrebbe a perdere di qualità. Ormai questo prodotto si è affermato in quanto prodotto industriale; la stessa produzione artigianale ormai si è evoluta (si tratta di artigiani che hanno la capacità di adeguarsi sostanzialmente a quella che è una produzione industriale) e la qualità del prodotto è confermata da esami. studi e attestazioni non solo del mercato, ma anche di natura scientifica. Potrei produrre ai colleghi le documentazioni necessarie, che però sono note perché il problema è già stato affrontato nella scorsa legislatura dalla Commissione. Quindi, per quanto attiene alla qualità, non vi è dubbio che ormai la produzione industriale si è affermata pur nel mantenimento della qualità artigianale del prodotto.

Vi può essere poi un timore di concorrenzialità rispetto ad altri prodotti tipici ipoteticamente concorrenti. A parte che, nonostante la crisi che stiamo attra-

versando, il consumo di questo prodotto non è in diminuzione ma in aumento, ribadisco che si calcola una sua presenza nel mercato in quantità pari a tre volte la capacità produttiva delle imprese esistenti nel Friuli, che, con l'entrata in vigore del regolamento di attuazione della legge n. 507 del 1970 contro le frodi e le imitazioni, che avverrà il 5 dicembre, certamente verrà ridotta. Ne deriverà sostanzialmente la « copertura » non di tutto ciò che oggi viene immesso sul mercato come prosciutto di San Daniele, ma soltanto dei due terzi di tale produzione, garantiti e marchiati, con una qualità ineccepibile. Non sussistono pericoli di concorrenza, ma anzi l'insoddisfazione, che permane ugualmente, per la mancata rispondenza rispetto alle richieste sul mercato sia nazionale sia estero (quest'ultimo non ancora soddisfatto, anzi tutt'altro che soddisfatto, ma di gran lunga da esplorare e da conquistare). In proposito bisogna sempre tener presente che, soprattutto per l'esportazione di questo prodotto, occorre l'assoluta garanzia della sua qualità, e quindi la marchiatura che non può essere limitata all'ultimo e al primo trimestre dell'anno, con tutti gli inconvenienti che ho descritto.

Sommariamente sono queste le motivazioni che sono alla base della proposta di legge.

Mi affido alla discussione, del resto già svolta anche nella passata legislatura, ed auspico che il provvedimento venga approvato.

Infine, come già rilevato, propongo di assumere come testo base la proposta di legge Lobianco ed altri, che considero più appropriata dal punto di vista della tecnica legislativa, in quanto, pur essendo identica all'altra, contiene, al primo alinea dell'articolo unico, le parole: « è sostituito dal seguente » invece di: « è così modificato ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. IX LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1983

FRANCESCO DE CARLI, Relatore. Invito la Commissione ad approvare la proposta di legge n. 744.

GIULIO SANTARELLI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo si dichiara favorevole all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge Lobianco ed altri, n. 744:

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 2 della legge 4 luglio 1970, n. 507, è sostituito dal seguente:

« Il prosciutto di San Daniele deve essere ricavato dalla coscia, di peso non inferiore a 9,5 chilogrammi, di suini pesanti di allevamento nazionale, macellati in ottimo stato sanitario e perfettamente dissanguati. Esso deve essere stagionato per un periodo non inferiore a nove mesi dalla salatura che può avvenire durante tutto l'arco dell'anno. È escluso ogni procedimento di stagionatura forzata (stufatura).

Le cosce fresce di suino usate per la produzione del prosciutto di San Daniele, tranne la refrigerazione, non debbono subire alcun trattamento di conservazione, ivi compresa la congelazione ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, passiamo alle dichiarazioni di voto.

LUDOVICO BOETTI VILLANIS AUDI-FREDI. Mi sembra di aver capito dalla relazione che la modifica dell'articolo 2 della legge n. 507 del 1970 nasce dal presupposto che vi è stato un mutamento da un tipo di produzione artigianale ad un tipo di produzione industriale. Bisognerebbe precisare questo, perché può darsi che vi siano produzioni ancora di tipo artigianale e che di conseguenza esista la necessità di continuare con i vecchi sistemi per garantire la tipicità del prodotto. Questa è la mia preoccupazione, e di qui il voto contrario dei deputati del MSI-destra nazionale.

Siccome vi saranno ancora piccole aziende, piccoli produttori che si attengono ai vecchi sistemi, alle vecchie metodologie, mi sembra che questa generalizzazione finirebbe col creare un'alterazione rispetto alle vecchie produzioni, che è giusto continuino a sussistere e siano obbligate a mantenere le tecniche di allora.

GIULIO BELLINI. Sono d'accordo sulla proposta di legge e sui suoi contenuti, ma il Ministero dell'agricoltura non può continuare a ritardare la presentazione di provvedimenti che obiettivamente non possono non essere approvati, anche per la notorietà dei prodotti tipici, com'è il caso del prosciutto di San Daniele. Vorremmo che il ministro o il sottosegretario dicessero qualcosa sui metodi di controllo delle produzioni, perché, procedendo con questo sistema, rischiamo di avere tanti prodotti « di origine controllata » che poi non sono « controllati »: noi dobbiamo tenere nella massima considerazione il rischio che si corre nel generalizzare una tipicità che poi finisce con lo scadere. Quindi, occorrono controlli precisi, che consentano di difendere questa tipicità, altrimenti ci troveremo in grosse difficoltà, perché avremo approvato il riconoscimento di tale tipicità senza tuttavia avere fatto nulla per salvaguardarla.

In conclusione, dichiaro che il gruppo comunista voterà a favore del provvedimento, con la raccomandazione al Governo, ed in particolare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di agire in maniera consequenziale proprio per non far perdere valore alla proposta di legge che ci accingiamo a votare.

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge n. 744, esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

IX LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1983

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Lobianco ed altri: « Modifica dell'articolo 2 della legge 4 luglio 1970, n. 507, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipica del " prosciutto di San Daniele" » (744).

Presenti e votanti			26
Maggioranza			14
Voti favorevoli .		23	
Voti contrari .		3	

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione della proposta di legge Lobianco ed altri, n. 744, risulta assorbita la concorrente proposta di legge De Carli ed altri, n. 378.

Hanno preso parte alla votazione:

Andreoni, Bambi, Barzanti, Bellini, Berselli, Binelli, Boetti Villanis Audifredi, Boncompagni, Campagnoli, Cocco, De Carli, Fittante, Ianni, Meneghetti, Mora, Mundo, Nebbia, Pellizzari, Poli, Rabino, Rosini, Toma, Zambon, Zaniboni, Zoppetti, Zuech.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO

DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO